

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Accordo distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per gli anni 2011 - 2015

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione	13 dicembre 2016	
Periodo temporale di vigenza	01.01.2011 – 31.12.2015	
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica: Prof. Bernardo De Bernardinis – Presidente Dr. Stefano Laporta – Direttore Generale (così come previsto dall'articolo 40 del CCNL 1998-2001)</p> <p>OO.SS. ammesse alla contrattazione: ANPRI FIR CISL FLC CGIL UIL RUA USI/R.d.B. Ricerca</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie: ANPRI FIR CISL FLC CGIL UIL RUA USI/R.d.B. Ricerca</p>	
Soggetti destinatari	Dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto Istituzione ed Enti di ricerca e sperimentazione.	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III parte economica e normativa anni 2011 - 2015	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	<p>E' stata acquisita la positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 9/2016 del 9 settembre 2016.</p> <p>Non sono stati effettuati rilievi da parte dell'Organo di controllo interno (Collegio dei Revisori dei Conti).</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con Disposizione n. 1183/DG del 1 febbraio 2016 è stato adottato il Piano della performance per gli anni 2016-2018 previsto dall'art.10 del d.lgs. 150/2009.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 per il triennio 2016-2018 inserito nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 (Art. 10, c. 8, lett. a) D. Lgs. n. 33/2013).
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.
		Con Disposizione n. 03-P del 15/07/2015 si è proceduto alla nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione dell'ISPRA.
Eventuali osservazioni:		

Modulo 2
Illustrazione dell'articolato dell'Accordo

Le norme di legge fondamentali in materia di contrattazione integrativa sono quelle previste dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001 secondo i quali:

“3-bis ... Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono ...”.

“3-quinquies ... Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione ...”.

Appare quindi evidente che la contrattazione integrativa non ha titolo a trattare materie diverse da quelle da essa espressamente demandate dal CCNL e che le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL.

Lo stesso D. Lgs. 165/2001 stabilisce inoltre un obbligo a contrattare nelle materie che attengono al trattamento economico del personale sia all'articolo 2, comma 3, che stabilisce: “... L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ... o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”, sia all'articolo 45, comma 1, che afferma che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

L'articolo 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” al comma 1 dispone: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti della amministrazioni pubbliche ... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da effetti straordinari della dinamica retributiva ...”. Il successivo comma 2 bis recita: “A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

Successivamente l'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole “e sino al 31 dicembre 2013” vengano sostituite dalle seguenti “e sino al 31 dicembre 2014” e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo: “A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa.

Considerata la peculiarità del quadro normativo di riferimento e la specifica deroga alla disciplina in materia di blocco delle assunzioni previste dal legislatore per l'ISPRA, il MEF Dipartimento della RGS-IGOP, con nota prot. n. 83140 del 11/10/2013, ha ritenuto assentibile un incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio per gli anni 2011 e 2012, in quanto non soggetti alle riduzioni previste dall'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, nei limiti delle cessazioni compensate dalle nuove assunzioni da quantificare, per le nuove assunzioni non compensate dalle cessazioni, in ragione del costo d'ingresso e pro-rata, in relazione alla decorrenza delle nuove assunzioni, e che tale parere è stato in seguito condiviso dalla PCM Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali con nota DFP prot. n. 50384 del 05/11/2013. E' stata quindi acquisita la positiva certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti che ha rilevato: con verbale n. 12/2013 del 13/11/2013 per gli anni 2011 2012; con verbale n. 19/2014 del 12/06/2014 per l'anno 2013, con verbale n. 30/2015 del 18/06/2015 relativamente all'anno 2014 ed infine con verbale n. 5/2016 del 18 marzo 2016 per l'anno 2015, la correttezza della costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio. A seguito di quanto esposto sono state quindi determinate: con Disposizione n.2433/DG del 24 marzo 2014 per gli anni 2011-2012; con Disposizione n. 110/DG del 30 giugno 2014 per l'anno 2013; con Disposizione n. 801/DG del 6 luglio 2015 per l'anno 2014 ed infine con Disposizione n. 1291/DG del 30 marzo 2016 per l'anno 2015, le risorse del trattamento economico accessorio per il personale dei livelli I-III.

Per quanto riguarda le materie regolamentate dall'accordo in oggetto, relative ai criteri per la corresponsione al personale della retribuzione accessoria, queste sono espressamente indicate dalla normativa contrattuale EPR fra quelle oggetto di contrattazione integrativa e non rientrano fra quelle sottratte a tale ambito dal'art.54, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, a modifica dell'art. 40, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001.

Con riferimento agli articoli oggetto dell'accordo si rappresenta che la stessa risulta articolata come segue.

L'articolo 1 individua i destinatari dell'accordo nei dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto Istituzione ed Enti di ricerca e sperimentazione specificando che al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio.

L'articolo 2 illustra l'ammontare delle risorse economiche destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I-III per gli anni dal 2011 al 2015 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del CCNL del 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 che conferma i limiti e le modalità previste nel CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), gli istituti del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I-III.

Il successivo articolo 3 definisce i criteri generali per la ripartizione del trattamento economico accessorio delle risorse già determinate relativamente a:

- indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo che viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza;

- indennità di direzione di struttura di particolare rilievo attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale, previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- indennità di responsabilità professionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 secondo quanto stabilito dalla circolare n. 53 emanata dall'Istituto in data 17 dicembre 2010.

Infine l'articolo 4 precisa che, con riferimento alle indennità oggetto dell'accordo, il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

Il presente accordo prevede che la corresponsione dei succitati diversi istituti del trattamento economico accessorio venga differenziata sulla base di una valutazione selettiva e di merito del personale sulla base dei criteri esplicitati nell'accordo stesso.

Dipartimento del Personale
e degli Affari Generali
Il Direttore
Dott. Marco La Commare

